Comune di Ardore

Città Metropolitana di Reggio Calabria

DECRETO N. 38 del 10 giugno 2019

Prot. N. 5636 del 10 giugno 2019

OGGETTO: **Conferimento incarichi a singolo Consigliere Comunale per compiti di collaborazione con il Sindaco in specifiche materie.-**

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con Decreti Sindacali nr. 5292,5293,5294 e 5295 del 04/6/2019 si provvedeva alla nomina degli Assessori del Comune di Ardore ed al conferimento delle conseguenti deleghe;

Visto l'art. 17 dello Statuto Comunale che disciplina le funzioni del Sindaco.

Dato atto che ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Comunale, così rubricato "***Il Sindaco",*** *al punto n. 4 così dispone:*
"Il Sindaco può affidare incarichi, limitatamente a singole o specifiche problematiche, a componenti del Consiglio comunale"
RICHIAMATI in merito:

- il parere del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno del 17/12/2009 in cui si afferma che "l 'ordinamento consente piuttosto, l 'attribuzione a singoli consiglieri di compiti di collaborazione, circoscritti all'esame ed alla cura di affari specifici, ch e non implichi la possibilità di assumere atti a rilevanza esterna, ne di adottare atti d i gestione spettanti agli organi burocratici»;

- il parere del Dipartimento per gli affari interni e territori ali del 1 febbraio 2010 del Ministero dell'Interno il qual e ha ribadito ch e l'incarico a l consigliere comunale può ritenersi ammissibile sol o qual ora le funzioni svolte dagli amministratori medesimi, nel l oro concreto atteggiarsi, n on comprendano anche l 'assunzione di atti a rilevanza esterna, ovvero l'adozione di atti di gestione spettanti agli organi burocratici , precisando, inoltre, che, qualora l'incarico conferito afferisca a compiti riguardanti interi settori dell'amministrazione comunale, si verrebbe ad aumentare in m odo surrettizio il numero degli assessori e ad attuare un a in con gru a commisti on e tra le funzioni di controllo, proprie del consiglio, e quelle esecutive demandate alla giunta;

- il parere A n ci del 15 settembre 2008 ch e h a esclu so l a possibilità di conferire ai consiglieri comun ali deleghe per argomenti di competenza della Giunta o per il con ferimento di poteri decisionali di alcun tipo o poteri diversi e ulteriori rispetto agli altri consiglieri o per l'esercizio di compiti riguardanti singoli settori dell'amministrazione comunale;

PRESO ATTO, quindi, che la possibilità per il sindaco di conferire in carichi ai consiglieri comunali debba essere esercitata comunque entro i limiti sopra individuati e che eventuali deroghe al sistema sopra descritto possano essere previste solo da norme di legge;

Ravvisata l'opportunità, nel rispetto delle prerogative proprie del Consiglio Comunale e dei poteri attribuiti al Sindaco, di conferire incarico ai singoli consiglieri con riferimento a determinate materie definite in maniera chiara e puntuale, nell'ambito delle quali il consigliere incaricato collabora col Sindaco nell'esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, formulando al medesimo proposte e soluzioni, escludendo nel contempo l'assunzione di atti a rilevanza esterna.

Ritenuto

- opportuno avvalersi di tale facoltà sia per giungere ad una maggiore efficacia nello svolgimento del mandato del Sindaco che per realizzare una migliore partecipazione dei consiglieri comunali all'attività dell'Ente;

- di provvedere in merito individuando i consiglieri incaricati, i quali collaboreranno con il Sindaco nell'esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, formulando al Sindaco proposte e soluzioni.

Precisato che

- l'incarico non costituisce delega di funzioni e deve intendersi esclusa l'adozione di atti a rilevanza o di atti di gestione spettanti agli organi burocratici, non potrà svolgere compiti di amministrazione attiva ne adottare atti aventi rilevanza esterna;

- il consigliere comunale incaricato non ha poteri decisionali di alcun tipo diversi o ulteriori rispetto a quelli che derivano dallo *status* di consigliere e non avrà nei confronti dei dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali amministrativi alcun potere ulteriore rispetto a quello dei consiglieri comunali in quanto tali;

- per lo svolgimento dei suddetti compiti, non è dovuto al consigliere comunale alcun compenso poiché, i consiglieri hanno diritto esclusivamente al gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale;

- il consigliere comunale incaricato non potrà partecipare alle sedute della giunta comunale ne avrà poteri decisionali, inoltre, non avrà potere di firma degli atti, la cui titolarità permane in capo al Sindaco;

- il consigliere delegato avrà, unicamente, una funzione propositiva, di mera collaborazione, di consulenza, di approfondimento collaborativo nei confronti del sindaco e potrà esercitare le sole competenze funzionali all'espletamento di attività di indirizzo e coordinamento da parte del Sindaco;

- l'incarico può essere revocato in qualunque momento dal Sindaco e comunque ha una durata massima non superiore a quella del mandato del Sindaco.

Visti

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

DECRETA

1. Di conferire, per le ragioni indicate in premessa, incarico ai Consiglieri Comunali indicati in appresso per lo svolgimento di compiti di collaborazione col Sindaco nell'esame e nello studio di argomenti e problemi specifici, nell'ambito delle materie a fianco di ciascuno indicate:

CONSIGLIERE	MATERIE OGGETTO D'INCARICO
Pulitanò Marco	Politiche giovanili – Rapporti con le associazioni sportive
Tropepi Francesco	Rapporti con la Città Metropolitana di Reggio Calabria – Rapporti con la Regione Calabria – Rapporti con gli artigiani, commercianti e imprenditoria

2. Di dare atto che

- l'incarico non costituisce delega di funzioni e deve intendersi esclusa l'adozione di atti a rilevanza o di atti di gestione spettanti agli organi burocratici, non potrà svolgere compiti di amministrazione attiva ne adottare atti aventi rilevanza esterna;

- il consigliere comunale incaricato non ha poteri decisionali di alcun tipo diversi o ulteriori rispetto a quelli che derivano dallo *status* di consigliere e non avrà nei confronti dei dirigenti, funzionari e responsabili degli uffici comunali amministrativi alcun potere ulteriore rispetto a quello dei consiglieri comunali in quanto tali;

- per lo svolgimento dei suddetti compiti, non è dovuto al consigliere comunale alcun compenso poiché, i consiglieri hanno diritto esclusivamente al gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale;

- il consigliere comunale incaricato non potrà partecipare alle sedute della giunta comunale ne avrà poteri decisionali, inoltre, non avrà potere di firma degli atti, la cui titolarità permane in capo al Sindaco;

- il consigliere delegato avrà, unicamente, una funzione propositiva, di mera collaborazione, di consulenza, di approfondimento collaborativo nei confronti del sindaco e potrà esercitare le sole competenze funzionali all'espletamento di attività di indirizzo e coordinamento da parte del Sindaco;

- l'incarico può essere revocato in qualunque momento dal Sindaco e comunque ha una durata massima non superiore a quella del mandato del Sindaco.

3. Di dare atto, altresì, che

- il presente provvedimento viene comunicato ai Consiglieri Comunali sopraindicati ai fini dell'accettazione dell'incarico;

- copia dello stesso, per opportuna conoscenza e norma, viene trasmesso al Segretario Comunale, al Revisore dei Conti, ai Responsabili di Settore dell'Ente;

4. Di pubblicare il presente decreto all'albo pretorio on-line dell'Ente, per la durata di 15 giorni;

5. Di comunicare, per opportuna conoscenza e norma, il presente atto al Consiglio Comunale, nella prima seduta utile.

Il Sindaco
Giuseppe Campisi